



G 30189

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 212/22

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Silvio Ronci

Giudice

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30189 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1) NARDONE Franco, C.F. NRDFNC55A17A783K, nato a Benevento 17.01.55, res. Benevento Contrada San Chirico 29, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Laudadio, Italo Giovanni Dalmato Palumbo e Roberto De Masi per mandato in atti, elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it; robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it; avvocatoitalopalumbo@pec.it;

2) BORGHESI Antonio, CF BRGNTN36B21I865D, n. Sospiro (Cr) 21.02.36 res. Scandolara Ravara (CR) Via Cascina Molino 1\A, rappresentato e difeso dall'Avv.

Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, via A. Diaz 13 c presso lo studio del difensore;

3) **PAINI Palmiro**, CF PNAPMR41P01H652I, n. Sabbioneta (Mn) 01.09.41, res. Scandolara Ravara (Cr) via XX Settembre 8\,a, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, via A. Diaz 13 c presso lo studio del difensore;

4) **PASQUALI Carlo**, CF PSQCRL55T23I497C, n. Scandolara Ravara (Cr) 23.12.1955, res. Scandolara Ravara via Storta 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Bezzi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Brescia, via A. Diaz 13 c presso lo studio del difensore.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 08.06.2022 il Pubblico Ministero Francesco Foggia e gli Avvocati Domenico Bezzi e Felice Laudadio, e omessa la relazione di causa (con il consenso delle parti).

FATTO

In esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 23, comma 5, l. 289/2002, il Comune di Scandolara Ravara trasmetteva, in data 21 aprile 2017, alla Procura contabile lombarda, la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2017, sull'intervenuto

riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle statuizioni contenute nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12084/2016, per l'importo di euro 143.387,52, dovuti al Fallimento Italservizi S.r.l..

Successivamente, con nota datata 11 dicembre 2017, il Comune di Scandolara Ravara trasmetteva alla Procura contabile la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29 novembre 2017, con la quale si revocava la già comunicata delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, per riconoscere la legittimità del minor debito di euro 100.000,00, risultante da atto di transazione *medio tempore* stipulato tra il Comune di Scandolara Ravara e il Fallimento della soc. Italservizi Srl.

I fatti storici sottesi al riconoscimento di debito traevano origine dalla decisione, assunta dai sigg.ri NARDONE Franco, PAINI Palmiro, BORGHESI Antonio e PASQUALI Carlo, nella loro qualità di Segretario comunale e di amministratori del Comune di Scandolara Ravara, con delibera giunta n. 100 del 1° luglio 1991, divenuta esecutiva in data 29 luglio 1991, di locare dalla soc. Italservizi Srl un misuratore di velocità da installare sull'autovettura di servizio della polizia stradale, perché fosse di ausilio al servizio di rilevazione della velocità veicolare, funzionale alla migliore contestazione delle violazioni del codice della strada, stabilendo la durata del contratto in un anno, da intendersi rinnovato, laddove non fosse intervenuta disdetta del contratto entro 150 giorni antecedenti alla sua scadenza (dunque, entro il 1° marzo 1992).

La società Italservizi aveva dato regolare esecuzione al contratto, ed i rapporti tra il Comune e la ditta commerciale incaricata erano proseguiti fino a quando, con delibera n. 54 del 6 marzo 1992, la Giunta comunale di Scandolara Ravara aveva disposto la revoca della delibera di Giunta municipale n. 100 del 1° luglio 1991, motivata con la sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse (ossia per il fatto che la carenza di personale del Servizio di Polizia Municipale non permetteva la corretta contestazione delle sanzioni per violazione del codice della strada), per l'effetto interrompendo immediatamente il servizio con la soc. Italservizi Srl.

Ritenendo lesive dei propri diritti le determinazioni assunte dal Comune, la soc. Italservizi Srl, con atto di citazione del 1° aprile 1993, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Scandolara Ravara, assumendo che le prestazioni del Comune erano state rese in misura inferiore a quelle dedotte in contratto, nonché che il Comune illegittimamente aveva interrotto il rapporto anticipatamente con la delibera di revoca del 6 marzo 1992, per l'effetto chiedendo di accertare la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e, conseguentemente, sentir condannare quest'ultimo al risarcimento del danno per adempimento solo parziale degli obblighi contrattuali e per illegittima anticipata interruzione del vincolo negoziale.

Il Tribunale di Cremona, adito in riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Brescia, con

sentenza interlocutoria n. 262/2000, in rigetto delle eccezioni formulate dal resistente Comune, aveva dichiarato la giurisdizione del G.O. e la propria competenza territoriale, rimettendo però la causa al Giudice Istruttore perché acquisisse al fascicolo processuale copia conforme della delibera di G.M. n. 100/1991 e tutti i documenti alla stessa allegati, nonché la comunicazione di recesso.

Il Giudice Unico, con sentenza definitiva n. 532 del 3 settembre 2003, aveva rilevato la tardività della disdetta espressa con la revoca della deliberazione di G.C. 1000/1991 da parte della stessa G.C. tramite la delibera del 6 marzo 1992, per l'effetto accogliendo la domanda proposta da Italservizi e conseguentemente dichiarando la risoluzione del contratto e condannando il Comune di Scandolara Ravara al pagamento di euro 68.482,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali nella misura di euro 4.100,00 + accessori.

Le impugnazioni che il Comune di Scandolara Ravara aveva proposto contro la sentenza di primo grado non avevano ottenuto una revisione della pronuncia nel merito, atteso il vizio di notificazione dell'atto di appello, rilevato dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 441/2007 e, successivamente, anche dalla Corte di Cassazione, che si pronunciava a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12084/2016.

All'esito dei tre gradi di giudizio la soc. Italservizi Srl (nelle more dichiarata fallita) aveva notificato atto di precetto al Comune

di Scandolara Ravara per ottenere il pagamento del dovuto, pari ad euro 142.671,23, di cui euro 68.482,18 per capitale, euro 59.661,49 per interessi ed euro 14.527,56 per spese legali, comprensivi di accessori e spese, oltre ad oneri di precetto: per cui, nei termini indicati, il Comune di Scandolara Ravara aveva riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, per l'importo di euro 143.387,52, con la delibera di Consiglio comunale trasmessa alla Procura regionale in data 21 aprile 2017.

Successivamente, le parti si erano accordate per la corresponsione di un importo inferiore, pari ad euro 100.00,00 onnicomprensivi, di cui euro 68.482,18 per capitale, euro 13.605,00 per spese legali, comprensivi di oneri e spese, anche di precetto, ed euro 17.912,82 per interessi: rimodulato il debito nei termini indicati, il Comune di Scandolara Ravara aveva revocato la precedente delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, per adottarne una nuova, in data 29 novembre 2017, relativa al minor debito derivante dalla transazione stipulata.

La Procura contabile ha ritenuto che dalla decisione di revoca della delibera di affidamento del contratto di fornitura del velocimetro, assunta dalla Giunta comunale con delibera n. 54 del 6 marzo 1992, fosse derivato un consistente danno erariale all'amministrazione comunale, quantificabile, complessivamente, nell'importo corrisposto dall'amministrazione alla soc. Italservizi a seguito della stipulazione della transazione richiamata.

Per tale ragione, la Procura regionale ha emesso invito a

dedurre nei confronti del Sindaco pro tempore BORGHESI Antonio e degli altri componenti la Giunta del Comune di Scandolara Ravara, PAINI Palmiro e PASQUALI Carlo, che avevano partecipato alla seduta del 6 marzo 1992 e votato favorevolmente il testo della delibera n. 54, nonché nei confronti del Segretario comunale, dott. NARDONE Franco, che aveva partecipato alla riunione di Giunta.

Svolta l'audizione da remoto di NARDONE, che ne aveva fatto richiesta, ed esaminate deduzioni e documenti depositati dagli altri invitati, nonché dallo stesso NARDONE, la Procura ha notificato agli odierni convenuti atto di citazione, contestando loro, a titolo di dolo e in subordine per colpa grave in capo al Sindaco e ai componenti la Giunta, a titolo di colpa grave in capo al Segretario comunale, il danno erariale subito dal Comune di Scandolara Ravara, pari all'importo corrisposto per risarcimento e spese legali alla soc. Italservizi Srl, ovvero euro 100.000,00, come transatti dopo la conclusione della lite giudiziaria, pagati in due *tranches* in data 1° agosto 2017 e 30 marzo 2018, nonché l'importo dei compensi corrisposti dal Comune di Scandolara Ravara ai difensori incaricati della rappresentanza legale dell'Ente nei tre gradi in cui si era svolto il giudizio, pari a complessivi euro 43.128,75, calcolati al lordo delle ritenute d'acconto: dunque euro 143.128,75.

Si sono costituiti i convenuti BORGHESI, PAINI, PASQUALI sostenendo, in estrema sintesi, l'assenza di danno erariale e comunque di nesso causale tra l'eventuale danno e la

condotta dei convenuti.

Si è costituito il convenuto NARDONE, sostenendo l'infondatezza di qualsiasi ipotesi di responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, e in via subordinata chiedendo esercitarsi il potere riduttivo.

All'udienza dell'08.06.2022 le parti hanno esposto le proprie argomentazioni e insistito nelle conclusioni già trascritte in atti. La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La Procura ha contestato ai componenti la Giunta comunale di Scandolara Ravara PAINI, BORGHESI e PASQUALI e al Segretario comunale NARDONE, di avere, con delibera di Giunta n. 54 del 06.03.1992, illegittimamente revocato la precedente delibera di Giunta n. 100 del 01.07.1991, esecutiva il 29.07.1991 e dunque risolto il contratto stipulato con la società Italservizi Srl, "con l'effetto di provocare, già dal 6 marzo 1992, l'immediata interruzione del contratto di locazione in essere con il fornitore di un apparecchio per la rilevazione automatica della velocità degli autoveicoli".

La conseguente vicenda giudiziaria era stata decisa nel merito da una pronuncia del Giudice Unico del Tribunale di Cremona, il quale, con sentenza n. 532 del 3 settembre 2003, aveva ritenuto tardiva la disdetta del suddetto contratto di locazione espressa con la citata delibera del 6 marzo 1992, accolto la domanda proposta da Italservizi, dichiarato la risoluzione del contratto stipulato tra le parti

e condannato il Comune di Scandolara Ravara al pagamento di euro 68.482,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali nella misura di euro 4.100,00 più accessori.

Le impugnazioni proposte dal Comune di Scandolara Ravara nei confronti della pronuncia citata erano state respinte per motivi processuali.

A seguito di “atto di transazione stragiudiziale” in data 19.07.2017 – 21.07.2017, le parti si erano accordate per la corresponsione di un importo inferiore, pari ad euro 100.00,00 onnicomprensivi, di cui euro 68.482,18 per capitale, euro 13.605,00 per spese legali, ed euro 17.912,82 per interessi.

Di tale danno “indiretto” la Procura ha chiesto in questa sede la rifusione ai convenuti, ritenendo la loro condotta, concretizzatasi nell’adozione della delibera di Giunta n. 54 del 06.03.1992, connotata da dolo o colpa grave e causalmente connessa con l’attualizzarsi del danno erariale.

A fronte della prospettazione accusatoria le difese dei convenuti hanno sostenuto che, diversamente da quanto deciso dal Giudice Unico, nessun contratto era in essere tra il Comune di Scandolara Ravara e Italservizi, per difetto di forma scritta ad substantiam, e dunque, in assenza di qualsivoglia vincolo, legittimamente la Giunta aveva proceduto alla revoca per interesse pubblico della propria delibera n. 100 del 01.07.1991.

Ad avviso del Collegio tale argomento difensivo è infondato.

In primo luogo la delibera giuntale n. 100 del 01.07.1991,

lungi dall'essere una generica manifestazione di interesse a stipulare, o un atto procedimentale interno, conteneva una dettagliata regolamentazione dei rapporti tra le parti, con l'accurata descrizione delle reciproche prestazioni e l'espresso richiamo al "listino" della ditta noleggiatrice (allegato alla delibera) e al capitolato di appalto: nel corpo della delibera, in altri termini, era stato recepito il testo su cui i contraenti avevano raggiunto l'accordo.

La delibera n. 100 del 01.07.1991, come già ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Cremona n. 532\2003 citata, si configurava pertanto come *"l'atto formale con il quale il Comune ha accettato la proposta dell'attrice, dando vita ad un legittimo rapporto di noleggio le cui norme regolatrici, anche in ordine ai compensi, sono espressamente indicate nella delibera stessa"*.

In secondo luogo, è circostanza pacifica in causa che il rapporto contrattuale abbia avuto regolare esecuzione fino al momento della revoca della delibera n. 100 del 01.07.1991, ovvero sino al 06.03.1992, dunque per **sette mesi**: ciò a conferma della consapevolezza della vigenza di un accordo e della necessità, espressa anche per facta concludentia da entrambe le parti, di rispettare il vincolo conseguente.

Infine, non era certo pacifico l'orientamento giurisprudenziale "rigoroso" richiamato dalla difesa dei convenuti per sostenere la tesi della mancanza di forma scritta ad substantiam, secondo cui *"i contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di*

soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico documento” (Cass., sez. III, 20/03/2020, n. 7478).

Al contrario, già all’epoca dei fatti vi era un consistente filone di decisioni della S.C., anche assai risalenti nel tempo, secondo cui per il rispetto della forma scritta nei contratti con la P.A. sarebbe stata sufficiente, come nel caso di specie, la formazione del consenso mediante lo scambio di dichiarazioni scritte, formate unilateralmente e separatamente, tra l’amministrazione e il privato, come nel cd. “contratto tra assenti” (Cass., SS.UU., 29 maggio 1967, n. 1169).

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla recentissima Cass. SS.UU. n. 9775 del 25.03.2022: la Suprema Corte ha ritenuto che l’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 non postuli in modo indefettibile che la stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debba realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti e, anzi, contempla ulteriori ipotesi rispetto alle quali la valida formazione del vincolo contrattuale si viene a determinare anche in base alla dichiarazione scritta del privato, manifestata separatamente e unilateralmente, di adesione alla volontà, precedentemente manifestata anche nelle forme di un atto

amministrativo, dall'Amministrazione.

La pronuncia, inoltre, precisa che la forma solenne può dirsi rispettata non solo quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimento, ma anche nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'amministrazione attraverso il rilascio del medesimo atto invocato.

Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di accordo tra Pubblica Amministrazione e "ditta commerciale" (tale era la Italservizi srl), la redazione di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti neppure era necessaria, rientrando la fattispecie nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 comma 5 R.D. n. 2440 del 1923.

Correttamente, dunque, la Procura ha sostenuto che tra il Comune di Scandolara Ravara e Italservizi fosse vigente un vero e proprio contratto di "noleggio di misuratore di velocità, mod. Velomatic 103\512, tipo automobile... per i rilievi necessari per le contestazioni ai sensi dell'art. 103 C.d.S. per eccesso di velocità", della durata di anni 1, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicare almeno 150 gg. prima della scadenza (cfr. delibera n. 100 del 01.07.1991).

Ciò premesso, pare evidente che, scaduto in data 01.03.1992 il termine per comunicare la disdetta contrattuale, ma intendendo

comunque il Comune di Scandolara Ravara interrompere il rapporto con Italservizi, a tale esclusivo scopo sia stata adottata la delibera n. 54 del 06.03.1992, di revoca della precedente delibera di Giunta n. 100 del 01.07.1991.

In altri termini, lo strumento di diritto amministrativo della “revoca per interesse pubblico” è stato utilizzato in maniera impropria, per ottenere effetti sui rapporti privatistici, effetti non realizzabili attraverso gli strumenti del diritto privato: ciò ha causato la reazione, in sede giudiziale, di Italservizi, e la sentenza del Tribunale di Cremona n. 532\2003 che ha, del tutto condivisibilmente, censurato il tentativo, da parte dell’Amministrazione comunale, di eludere gli obblighi contrattualmente e liberamente assunti nei confronti del soggetto privato all’interno di libere contrattazioni.

Sussiste quindi il nesso causale tra il comportamento antiggiuridico (sotto il profilo del tentativo di elusione dei vincoli negoziali) del Comune di Scandolara Ravara, espresso con l’adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992, e il danno “indiretto” subito dal Comune stesso, concretizzatosi dapprima con le pronunce giudiziali citate e, infine, con atto di transazione che ha quantificato in euro 100.000,00 onnicomprensivi la somma dovuta al fallimento Italservizi.

In capo agli amministratori comunali votanti in senso positivo all’adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992 (BORGHESI, PAINI e PASQUALE) e al Segretario Comunale che ha partecipato

all'adozione della delibera e reso parere favorevole sulla legittimità del provvedimento (NARDONE), è riscontrabile anche l'elemento soggettivo della colpa grave, necessario ai fini dell'addebito di responsabilità amministrativa.

La revoca della delibera n. 100 del 01.07.1991 era stata infatti giustificata, in motivazione della delibera n. 54 del 06.03.1992, con la "carenza di personale" che non rendeva possibile "assicurare una corretta applicazione della procedura relativa all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 193, ottavo e nono comma del C.d.S. ... anche al fine di assicurare la piena legittimità dei contesti contravvenzionali elevati ai sensi del citato C.d.S.", con l'esplicito richiamo alle circolari della Prefettura di Cremona n. 54 del 21.10.1991 e n. 59 del 14.12.1991.

Ma poiché le suddette circolari interpretative erano state emesse nell'ottobre e nel dicembre 1991, sin da allora gli amministratori del Comune di Scandolara Ravara sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'unico agente municipale in servizio era numericamente insufficiente, ai fini di un corretto e legittimo utilizzo dell'autovelex appena noleggiato.

Nonostante ciò, il termine contrattualmente previsto per comunicare al locatore la disdetta contrattuale era lasciato scadere, e 6 giorni dopo veniva adottata la delibera n. 54 del 06.03.1992, palesemente illegittima nei suoi riflessi civilistici, in quanto strumentale alla violazione unilaterale degli accordi con il soggetto privato.

Vi è stata sicuramente “colpa”, da parte dei membri della Giunta comunale BORGHESI, PAINI e PASQUALI, nell’adottare un “rimedio” (la revoca per interesse pubblico) assolutamente inadeguato e, anzi, ulteriormente pregiudizievole per l’amministrazione stessa.

La colpa è da ritenersi “grave”, vista la palese scorrettezza della condotta, concretamente realizzata in evidente spregio alle ragioni di controparte.

Il Segretario comunale NARDONE non può ritenersi esente da responsabilità.

Secondo l'art. 52 comma 3 L. n. 142/90, vigente ratione temporis, “il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente... sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio...”, e in base al successivo art 53 ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio doveva essere corredata (anche) del suo parere di legittimità.

Il segretario comunale aveva dunque il ruolo di massimo tutore della gestione burocratica dell'ente di cui era titolare.

In questo contesto la resa di parere favorevole, da parte del NARDONE, sulla legittimità della decisione della Giunta di revocare la deliberazione n. 100 del 01.07.1991, è comportamento

non solo causalmente connesso con il danno “indiretto” successivamente subito dal Comune di Scandolara Ravara, ma anche gravemente colposo, non potendosi ammettere che il Segretario, figura, come sottolineato, assolutamente centrale nell’ambito dell’organizzazione dell’ente locale, abbia taciuto sull’evidente compressione dei diritti della parte privata che si andava realizzando, sulla prevedibile reazione di questa in sede giudiziale e sui rischi che il Comune si assumeva con la revoca della precedente delibera.

Per tali ragioni la responsabilità del Segretario è da ritenersi analoga e paritaria, rispetto ai membri della giunta, e dunque non si ritiene di accogliere la richiesta, formulata dalla difesa NARDONE in via subordinata, di riduzione dell’addebito o comunque di attribuzione di una percentuale di responsabilità inferiore, rispetto agli altri convenuti.

Ritiene in definitiva il Collegio che occorra dichiarare la responsabilità amministrativa sia dei membri della Giunta comunale (BORGHESI, PAINI e PASQUALE) sia del Segretario comunale (NARDONE) per il danno erariale “indiretto” subito dal Comune di Scandolara Ravara, causalmente connesso con l’adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992, a titolo di colpa grave e in parti eguali.

Il danno erariale, tuttavia, non può essere quantificato, come da richiesta del Pubblico Ministero, nell’intera somma transatta (euro 100.000,00) oltre “l’importo dei compensi corrisposti dal Comune di Scandolara Ravara ai difensori incaricati della

rappresentanza legale dell'Ente nei tre gradi in cui si svolgeva il giudizio, pari a complessivi euro 43.128,75, calcolati al lordo delle ritenute d'acconto”.

Il Pubblico Ministero ha infatti imputato la condotta produttiva di danno “ai tre convenuti, già membri della Giunta del Comune di Scandolara Ravara che disponevano, con la delibera del 6 marzo 1992, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale e... al Segretario comunale che, con colpa grave, ometteva di esprimere le proprie perplessità nell'ambito del parere di competenza, *ex art. 53 l. 142/1990*”.

La condotta produttiva di danno, quindi, è stata individuata esclusivamente nell'adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992.

Come emerge dalla lettura della sentenza più volte citata del Tribunale di Cremona n. 532\2003, alla parte privata Italservizi è stato riconosciuto, a carico del Comune, un risarcimento danni per lucro cessante, ovvero per “mancato guadagno” in assenza di valida disdetta contrattuale.

È da ritenere che tale “mancato guadagno” sarebbe spettato ad Italservizi anche in assenza della delibera n. 54 del 06.03.1992, in quanto il contratto avrebbe avuto regolare esecuzione: pertanto il relativo importo non può essere qualificato come danno erariale casualmente connesso con l'adozione della delibera n. 54 citata.

Non può essere valutata, a tale proposito, la circostanza che in caso di regolare esecuzione del rapporto il Comune avrebbe comunque incassato somme a titolo di sanzioni amministrative

irrogate con l'aiuto dell'autovelox: tali sanzioni sarebbero state illegittime, in quanto accertate con modalità non rispettose delle procedure previste dal Codice della Strada all'epoca vigente.

Il danno erariale causalmente connesso con l'adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992, quindi, è soltanto quello derivante dalle ingenti spese legali che il Comune di Scandolara Ravara ha dovuto affrontare per la propria difesa, ovvero **euro 43.128,75**, oltre alle spese legali rifuse alla controparte e alle spese di precetto, pari ad **euro 13.605,00**, cui si aggiungono gli interessi sulla sorte capitale **pari ad euro 17.912,82** (somme, queste ultime, quantificate in "atto di transazione stragiudiziale" 19.07.2017 – 21.07.2017).

Complessivamente, **euro 74.646,57** (settantaquattromilaseicentoquarantasei\57): quindi **euro 18.661,64** (diciottomilaseicentosessantuno\64) per ciascuno dei convenuti, somma da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna NARDONE Franco, BORGHESI Antonio, PAINI Palmiro e PASQUALI Carlo al pagamento in favore del Comune di Scandolara Ravara, della somma di **euro 18.661,64** (diciottomilaseicentosessantuno\64) per ciascuno, oltre interessi

legali dal deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 522,98 (cinquecentove
ntidue/98) e le pone a carico solidale dei convenuti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'08.06.2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 02/08/2022

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)